

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 307

a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Busilacchi, Traversini,
Celani, Urbinati, Talè, Rapa, Malaigia

presentata in data 27 settembre 2019

UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA “BLOCKCHAIN” PER LA CERTIFICAZIONE
DEI PUBBLICI REGISTRI, LA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI TIPICI,
E L’INCENTIVAZIONE DI COMPORTAMENTI VIRTUOSI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove l'utilizzo di una piattaforma informatica multifunzionale basata sulla tecnologia "Blockchain" che istituisce un registro pubblico aperto, condiviso, trasparente, sicuro ed immutabile, in grado di garantire la sicurezza ed il controllo dei dati contenuti. La tecnologia su cui è realizzata la piattaforma è basata su un linguaggio crittografico non cancellabile.

Art. 2
(Caratteristiche della piattaforma)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, previo parere della competente commissione assembleare, redige entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, uno studio che definisce le caratteristiche della piattaforma Blockchain necessarie all'applicazione di questa legge, definendo la necessità di sviluppare una piattaforma regionale o di utilizzare una piattaforma già esistente. Lo studio individua in particolare:

- a) i requisiti e i livelli di performance tecnica, sicurezza, affidabilità e visibilità posseduti dalla piattaforma informatica multifunzionale da utilizzare;
- b) i presupposti tecnici delle modalità di localizzazione, raccolta e distribuzione delle informazioni;
- c) gli standard dei contenuti informativi condivisi nella piattaforma;
- d) le modalità di accesso e fruizione alla piattaforma;
- e) l'interfaccia e l'eventuale interconnessione tra la piattaforma e i sistemi attualmente esistenti;
- f) i sistemi di gestione dei dati, i prodotti tipici e i comportamenti virtuosi di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. L'adesione e l'accesso alla piattaforma informatica multifunzionale sono liberi e gratuiti e avvengono su base volontaria.

Art. 3
(Settori di applicazione della piattaforma)

1. Nell'ambito dei possibili utilizzi della piattaforma, la Regione sostiene in particolare l'applicazione del servizio:

- a) ai sistemi di acquisizione, registrazione, verifica, conservazione, elaborazione e gestione dei dati utilizzati nei seguenti settori: fondi nazionali ed europei, erogazione di finanziamenti tramite

- l’emanazione di bandi, espletamento di concorsi pubblici, gestione rifiuti, turismo, trasporto pubblico e privato, sistema sanitario;
- b) ai prodotti tipici regionali, anche agroalimentari con particolare attenzione a quelli certificati, al fine di favorire l’accesso alle informazioni in ordine all’origine, alla natura, alla composizione e alla qualità del prodotto, nonché di valorizzare le produzioni locali, attraverso l’intera filiera produttiva;
 - c) all’incentivazione di comportamenti virtuosi adottati anche da parte dei cittadini, che una volta certificati, siano oggetto di premialità da parte della Regione; in particolare saranno incentivati comportamenti virtuosi sull’utilizzo del trasporto pubblico, sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali, sulla realizzazione dei principi dell’economia circolare, su pratiche eco-compatibili.

Art. 4
(Contributi)

1. La Regione promuove l’utilizzo della piattaforma attraverso l’erogazione, ai soggetti utilizzatori rientranti nell’ambito dei prodotti tipici regionali di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. Con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dall’adozione di questa legge, la Giunta, previo parere della competente commissione assembleare, stabilisce, in particolare:

- a) la dotazione tecnica ammessa al contributo;
- b) l’entità del contributo;
- c) i criteri, le procedure e i limiti per l’assegnazione e l’erogazione;
- d) gli eventuali casi di decadenza e revoca.

2. Il regolamento individua anche gli specifici comportamenti virtuosi, le rispettive misure premiali con relativa quantificazione e le modalità di verifica del sistema, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3.

3. Il contributo erogato è cumulabile con altre tipologie di contributo previste da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

Art. 5
(Attività di promozione)

1. La Regione favorisce la conoscenza della piattaforma informatica multifunzionale, nonché la partecipazione alla stessa e il suo utilizzo attraverso specifiche attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni, alle associazioni di categoria ed ai singoli cittadini.

Art. 6*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione assembleare, un report contenente lo stato di attuazione di questa legge, specificando i settori di applicazione ed i contributi o premialità erogate, analizzando le difficoltà riscontrate e l'efficacia delle azioni intraprese o realizzate.

Art. 7*(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 50.000,00. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante incremento dello stanziamento della Missione 16, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 01, Programma 08, per euro 30.000,00 e Missione 20, Programma 01, per euro 20.000,00.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.